

**Convenzione tra Regione Veneto e Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), in attuazione dell'articolo 2, comma 3 della LR 31/2001.**

PREMESSO CHE:

- la L.R. 9 novembre 2001, n. 31 ha istituito l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA);
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali adottato in data 26 settembre 2008 ha confermato il riconoscimento di AVEPA come Organismo Pagatore per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR;
- l'art. 2, comma 3 della L.R. n. 31/2001, prevede che possa essere affidata all'Agenzia, tramite convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti e la relativa specifica contabilizzazione per ogni altro aiuto destinato all'agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione del Veneto;
- la stipula di una convenzione, pertanto, costituisce presupposto fondamentale, ai sensi delle disposizioni vigenti, per l'affidamento delle predette attività;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 40 recante "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di promuovere la tutela dell'ambiente e la gestione delle risorse naturali, di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della popolazione rurale e di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti agricoli, è lo strumento mediante il quale la Regione del Veneto per la campagna 2021, può concedere aiuti "de minimis" alle superfici coltivate a barbabietola da zucchero, al fine di favorire l'adozione di tecniche di produzione che prevedono adeguate diversificazioni colturali.
- la Giunta regionale con la deliberazione n. ____/2021:
 - ha attivato il predetto regime di aiuto stabilendo di affidare ad AVEPA, tramite stipula di apposita convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti relativi all'intervento di cui trattasi, nonché quella autorizzatoria concernente adempimenti istruttori connessi alle domande di aiuto e ai relativi controlli;
 - ha approvato lo schema-tipo della suddetta convenzione, nonché il Programma Operativo attuativo dell'intervento;

TRA

La Regione del Veneto (di seguito solamente "Regione"), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, codice fiscale 02392630279, rappresentata da _____ domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente

E

l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) di seguito denominata "AVEPA", C.F. 90098670277- con sede in Via Niccolò Tommaseo 67 - 35131 Padova (PD) - rappresentata da _____, domiciliato per la funzione presso AVEPA stessa e che interviene in qualità di Direttore della medesima AVEPA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della LR 31/2001

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.
2. Oggetto della presente convenzione è la gestione, da parte di AVEPA, delle attività inerenti la funzione di esecuzione dei pagamenti degli aiuti "de minimis" da concedere per superfici coltivate a barbabietola da zucchero, a fronte dell'adozione di tecniche di produzione che prevedano adeguate diversificazioni colturali, in attuazione dell'art. 35 della L.R. n. 40 del



12.12.2003 e della deliberazione della Giunta regionale n. ____/2021, nonché delle altre attività definite al successivo art. 2.

Art. 2 - Attività

1. Sono affidate ad AVEPA le seguenti attività:

- rendere disponibili gli strumenti informatici che consentano la presentazione, protocollazione e stampa della richiesta, curando anche gli adeguamenti dei sistemi informatici da utilizzare per la gestione del procedimento complessivo;
 - ricevere le domande di aiuto presentate dalle aziende attive nel settore della produzione primaria di barbabietola da zucchero, unitamente agli allegati (n. del contratto di fornitura stipulato con un'industria saccarifera secondo le modalità definite da Avepa stessa);
 - comunicare l'avvio del procedimento, dopo la conclusione della fase di presentazione delle domande;
 - richiedere alla Regione il trasferimento delle risorse impegnate successivamente alla ricevibilità delle domande;
 - effettuare l'istruttoria di ammissibilità, ai sensi di quanto disposto dal Programma Operativo approvato dalla Regione;
 - determinare, per ciascun richiedente, la superficie ammissibile all'aiuto e l'importo dell'aiuto concedibile, tenuto conto anche degli eventuali aiuti percepiti in "de minimis" dichiarati da ciascun richiedente;
 - provvedere - con proprio atto - in base ai propri controlli, all'esclusione o ammissione delle domande all'aiuto, all'approvazione delle istanze presentate ed istruite, ed alla comunicazione di non ammissibilità agli interessati;
 - predisporre ed inoltrare alla Regione l'elenco delle domande pervenute, comprensivo della denominazione dell'impresa richiedente e del Codice Unico dell'Azienda Agricola (CUAA), l'elenco delle domande ammissibili, della superficie richiesta (numero degli ettari richiesti) e del relativo importo di aiuto concedibile, nonché l'indicazione delle domande eventualmente non ammissibili;
 - provvedere alla successiva erogazione dei pagamenti degli aiuti in parola ai beneficiari;
 - rendicontare alla Regione l'utilizzazione di tutte le somme erogate per l'attuazione dell'intervento, attraverso uno specifico tabulato contenente l'elenco dei beneficiari degli aiuti, con l'indicazione dell'esatta denominazione dell'impresa agricola e del CUAA, dell'aiuto effettivamente pagato e della data del relativo pagamento e dimostrare di aver adempiuto a quanto previsto dal Regolamento "de minimis" e dalle pertinenti disposizioni nazionali applicative per ciascun importo liquidato al singolo beneficiario richiedente, come precisato al punto 10 – Monitoraggio del Programma Operativo approvato;
 - effettuare le attività di recupero degli eventuali aiuti indebitamente erogati.
2. Nell'effettuazione delle attività di cui al precedente comma 1, secondo le modalità previste dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo, AVEPA applica le disposizioni attuative dell'intervento contenute nel Programma Operativo approvato dalla Regione, nonché ogni altra disposizione concernente le procedure operative connesse al Regolamento "de minimis" e, ove applicabili, la LR n. 40/2003.

Art. 3 - Controlli

1. Sono affidate ad AVEPA le seguenti attività di controllo:



- verifica delle superfici indicate in domanda, al fine della determinazione della superficie ammissibile all'aiuto, secondo le modalità indicate dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo;
- verifica della presenza dei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera e della dichiarazione per la concessione di aiuti "de minimis", indicati alla domanda di aiuto;
- verifica del rispetto degli impegni agroambientali assunti consistenti nell'effettiva coltivazione della barbabietola da zucchero su terreni aziendali;
- effettuazione dei controlli attestanti ogni altro aiuto "de minimis" percepito durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti e relativa registrazione degli aiuti in RNA (registro nazionale degli aiuti di Stato)

Art. 4 - Obblighi connessi all'applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013, modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019

In relazione alle previsioni di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e del Regolamento (UE) di modifica n. 316/2019 sugli aiuti "de minimis", AVEPA:

- assicura, mediante apposite dichiarazioni di conoscenza all'interno della richiesta, che i beneficiari siano informati di quanto segue:
 - che l'aiuto in oggetto si configura come aiuto "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e del successivo Regolamento (UE) n. 316 del 21.2.2019, in vigore dal 14.3.2019;
 - dell'entità dell'importo potenziale massimo per ettaro stabilito dalla Regione e dell'importo massimo complessivo dell'aiuto concedibile (Euro 25.000,00 nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti);
- provvede alla registrazione delle informazioni sugli aiuti individuali concessi nel Registro nazionale sugli aiuti di Stato per il settore agricolo.

Art. 5 - Trasferimento risorse finanziarie

1. La Regione provvede a trasferire ad AVEPA l'intero importo destinato all'attuazione dell'intervento o l'eventuale minor importo che venisse a determinarsi in relazione all'ammontare degli aiuti concedibili sulla base della ricevibilità delle istanze presentate secondo le modalità di cui al precedente Art. 2.
2. AVEPA provvede ad effettuare le attività affidate con la presente convenzione a titolo non oneroso.
3. AVEPA è tenuta a restituire alla Regione le somme residuanti dai pagamenti effettuati.

Art. 6 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione è valida dalla data di sottoscrizione per il periodo necessario al completamento di tutte le attività oggetto della convenzione stessa.

Art. 7 - Riservatezza

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti. Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei



rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata. Le Parti si impegnano altresì a far rispettare al proprio personale e ai propri eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/976 (GDPR), AVEPA è Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Giunta regionale è Titolare, nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'articolo 2 della presente Convenzione e di quei trattamenti che in futuro potrebbero essere affidati nell'ambito delle attività oggetto della medesima Convenzione. Il Responsabile si impegna a garantire la correttezza del trattamento nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR e le adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32 del GDPR, nonché a custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, con modalità che non consentano il loro accesso a persone non autorizzate. Il responsabile garantisce altresì la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento).

Art. 9 - Norme regolatrici

1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile e le ulteriori eventuali disposizioni di settore compatibili.

Art. 10 - Controversie

1. Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli accordi di cui alla presente convenzione, le parti convengono di nominare una commissione composta di tre membri, uno dei quali designato dalla Regione, uno designato da AVEPA, il terzo con funzione di Presidente, designato di comune accordo tra la Regione ed AVEPA o, in mancanza di accordo, secondo le norme del codice di procedura civile.

Art. 11 - Registrazione

1. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.
3. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Art. 12 - Comunicazioni

1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

per Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistica-venatoria:

Via Torino, 110 - 30172 Mestre (VE);

agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it;

per AVEPA:

Via Tommaseo, 35021 Padova (PD);

protocollo@cert.avepa.it

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.



Per la Regione del Veneto	Per l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA)
Il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistica- venatoria	Il Direttore

Il presente documento, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera qbis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

